

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

*“ **art. 24 Costituzione** : “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione”, a livello di norma primaria l’art. 98 c.p.p. prevede la possibilità per le parti coinvolte nel processo penale che necessitino dell’assistenza di un difensore, di richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo le norme D.P.R. n. 115 del 30/05/02 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”.*

D.P.R. n. 115 del 30/05/02

AMBITO DI APPLICABILITA’

- art. 74 stabilisce che “è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria” e, parimenti, l’art. 90 stabilisce che il patrocinio “e’ assicurato altresì allo straniero e all’apolide residente nello Stato.”

L’ambito di applicabilità del patrocinio penale si estende ad ogni fase e grado del processo ed alle eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, nonché alla fase dell’esecuzione, al processo di revisione, al processo per l’applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, ai processi di competenza del tribunale di sorveglianza ed a tutti i procedimenti previsti.

- art. 75, comma 2.
Il successivo comma 2 bis dell’art. 75, introdotto dall’art. 1 del D.L.vo n. 24 del 7.3.2019 (“Attuazione della direttiva UE 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo”), ha poi esteso il beneficio ai procedimenti relativi alle procedure attive e passive di consegna ex L. 69/2005 nell’ambito del mandato di arresto europeo.

L’ammissione al patrocinio è concessa a chi è titolare di un reddito annuo imponibile rientrante nel limite stabilito.

- dall’art. 76 (integrato con la previsione di cui all’art. 92 laddove l’istante conviva con il coniuge o altri familiari), limite che viene adeguato ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 77.

La disposizione di cui al comma 4 bis dello stesso art. 76, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità intervenuta con sentenza n. 139 del 16 aprile 2010, prevede inoltre che i soggetti già condannati con sentenza definitiva per alcuni reati tassativamente indicati, quali ad esempio quelli di cui all’art. 416 bis c.p. e di cui all’art. 291 quater del DPR 43/73, soggiacciono alla

presunzione, ormai solo di tipo relativo, di superamento del reddito e siano quindi tenuti a dimostrare la compatibilità dello stesso con i limiti normativamente stabiliti.

- art. 76, comma 4 ter invece, le persone offese da alcuni reati, anch'essi tassativamente indicati, quali ad esempio quelli di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609- quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, possono essere ammessi al beneficio anche in deroga ai previsti limiti di reddito (art. 76, commi 4 bis e 4 ter).

CASI DI ESCLUSIONE

- L'art. 2 del citato D.L.vo n. 24 del 7.3.2019 ha altresì apportato modifiche all'art. 91 che prevedeva l'esclusione dall'ammissione al patrocinio dei soggetti indagati ed imputati di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
- l'art. 3 del D.L.vo 24/19 ha provveduto ad inserire i reati fiscali all'interno dell'art. 76 del DPR 115/2002, così estendendo ai soggetti indagati ed imputati degli stessi la presunzione, relativa e dunque passibile di prova contraria, di superamento del reddito di cui si è sopra detto.
- Resta, invece, ferma la precedente previsione dell'esclusione dall'ammissione al patrocinio del condannato con sentenza definitiva per i medesimi reati, atteso che la direttiva UE 2016/1919, prevedendo la sola tutela dei soggetti indagati, imputati e ricercati per esecuzione di un MAE, non si estende anche a soggetti condannati in via definitiva.
- L'esclusione dal patrocinio nei confronti di soggetti assistiti da più di un difensore, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 100 con riferimento alla legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario).

REQUISITI ISTANZA

-L'istanza per l'ammissione (art. 79) sottoscritta dall'interessato deve contenere, a pena di inammissibilità, la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, le generalità proprie e dei componenti la famiglia anagrafica, una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, nonché il formale impegno a comunicarne, fino a che il processo non sia definito, le eventuali variazioni rilevanti. "Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato". L'istanza è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo.

Il giudice decide entro 10 giorni, con decreto motivato di inammissibilità, ammissione o reiezione (artt. 93 e 96); il provvedimento è ricorribile dall'interessato davanti al presidente del tribunale o della corte di appello la cui ordinanza è ulteriormente ricorribile in Cassazione.

Ai sensi dell'art. 80 "Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso 8 i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo". Per effetto dell'ammissione alcune spese sono gratuite, mentre altre sono anticipate dallo Stato. Queste ultime riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (art. 107). Lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (artt. 86 e 112) e, nel caso in cui venga accertato che la dichiarazione sostitutiva del reddito presentava falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95). L'art. 97 c.p.p. stabilisce che l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, sia assistito da un difensore d'ufficio. A questo proposito, per ciò che riguarda l'onorario e le spese del difensore d'ufficio, rilevante è la differenza della procedura per l'eventuale recupero da parte dello Stato delle somme anticipate a seconda che l'imputato sia maggiorenne oppure minorenni. Se l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è maggiorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate a meno che questi non richieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio (art. 116), presentando pertanto la relativa istanza ai sensi dell'art. 93. Se, al contrario, l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è minorenni, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate solo se il giudice accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio. L'accertamento viene effettuato sulla base della dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito appositamente richiesta ai familiari del minorenni. Qualora tuttavia i familiari non presentino la suddetta dichiarazione entro un termine fissato, è prevista l'attivazione d'ufficio per accertare le condizioni reddituali, anche tramite opportuni accertamenti finanziari, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non essendo obbligatorio per il minorenni o per i suoi familiari, a differenza che per il maggiore di età, presentare l'istanza per l'ammissione al patrocinio onde evitare la procedura di recupero (si veda l'art. 118).

Successivamente al decreto di ammissione al patrocinio penale, il giudice, qualora ne ricorrano i motivi, può emettere un decreto di revoca del beneficio. L'art. 112 elenca i motivi per i quali il giudice può disporre la revoca dell'ammissione (ad esempio un'intervenuta variazione di reddito tale da superare i limiti previsti per l'ammissione) e lo Stato, in questo caso, ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca (art. 86). Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva del reddito presentava falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

E' importante sottolineare che la revoca può avvenire solo per le persone richiedenti ammesse (maggiorenni e minorenni) e non anche per i minorenni ammessi d'ufficio. Per questi ultimi, infatti, poiché l'ammissione al patrocinio è effettuata d'ufficio e non a seguito di istanza ammessa, quest'ultima ovviamente non può essere revocata. Tuttavia lo Stato, qualora ne ricorrano i motivi (ad esempio in seguito ad accertamento del superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione) e come può avvenire per le persone richiedenti ammesse, ha diritto di recuperare anche in danno dei minorenni ammessi d'ufficio le somme anticipate. Si ricorda che, nel caso dei minorenni ammessi d'ufficio, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non essendo obbligatorio per il minorenni o per i suoi familiari presentare l'istanza per l'ammissione al patrocinio (si veda l'art. 118).